



Il 13 dicembre 2016 entra in vigore l'obbligo di dichiarazione nutrizionale in etichetta prevista dal Regolamento UE 1169/2011

Regolamento CEE 1169/2011 (sintesi):

La dichiarazione nutrizionale è applicabile a tutti i *prodotti preimballati*, così come definiti dall'**art. 2** del **Regolamento 1169/2011**.

Nella Dichiarazione nutrizionale **devono** essere riportati:

- ✓ *valore energetico*
- ✓ *quantità di grassi*
- ✓ *acidi grassi saturi*
- ✓ *carboidrati*
- ✓ *zuccheri*
- ✓ *proteine*
- ✓ *sale*

Tali indicazioni **possono** essere ulteriormente dettagliate specificando la presenza di:

- ✓ *acidi grassi monoinsaturi*
- ✓ *acidi grassi polinsaturi*
- ✓ *polioli*
- ✓ *amido*
- ✓ *fibre*
- ✓ *sali minerali o vitamine* (presenti in quantità significativa vale a dire almeno il 15% della Razione Giornaliera Raccomandata).

Se in etichetta si utilizzano informazioni nutrizionali come, ad esempio, diciture del tipo "*ricco di calcio*", "*più ricco di fibra*", "*limitato tenore di grassi*", la dichiarazione nutrizionale **è già obbligatoria**.

Il valore energetico e le quantità di sostanza nutritive sono espressi per 100 g o per 100 ml.

Il **Regolamento CEE 1169/2011** consente di calcolare i valori richiesti oltre che attraverso analisi specifica di ogni singolo alimento, anche utilizzando valori medi noti ed accettati.

ESENZIONI

La Dichiarazione nutrizionale **non si applica** agli *integratori alimentari* ed alle *acque minerali* (hanno una regolamentazione specifica).

La Dichiarazione **non è obbligatoria** per:

- ✓ *prodotti non trasformati o sottoposti unicamente a maturazione, mono ingrediente o con una sola categoria di ingredienti*
- ✓ *acque destinate al consumo umano*
- ✓ *piante aromatiche, spezie o loro miscele*
- ✓ *sale e succedanei*
- ✓ *edulcoranti da tavola*
- ✓ *estratti di caffè/decaffeinati o cicoria*
- ✓ *infusioni a base di erbe, di frutta e tè*
- ✓ *aceti di fermentazione e succedanei*
- ✓ *aromi*
- ✓ *additivi e coadiuvanti tecnologici, enzimi*
- ✓ *gelatina e composti di gelatina per marmellate, lieviti, gomme da masticare*
- ✓ *alimenti in imballaggi con superficie massima inferiore a 25cmq*

ESENZIONE: LE MICROIMPRESE

L'art. 19 del **Regolamento 1169/2011** prevede altresì una esclusione dall'obbligo di indicazione in etichetta dei valori nutrizionali per:

*“gli alimenti anche confezionati artigianalmente, forniti dal **fabbricante di piccole quantità** al consumatore finale o a **strutture locali** di vendita al dettaglio...”*.

I contorni di questa esenzione sono chiariti da una recente Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Salute, con particolare riferimento ai due punti più controversi, cioè cosa deve intendersi per:

1) **"fabbricante di piccole quantità"**

2) **"strutture locali"**

- 1) Rientrano nella definizione di **"fabbricante di piccole quantità"** i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle *microimprese* così come definite a livello CEE, ovvero **da 0 a 10 lavoratori e fatturato minore di 2 milioni di Euro.**

- 2) Per quanto riguarda le "**strutture locali**", il concetto di "livello locale" può essere identificato "nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini".

L'ambito delle esenzioni risulta, quindi, abbastanza ampio: questo rappresenta per le nostre imprese di produzione e trasformazione alimentare un indubbio vantaggio, che come CNA siamo riusciti ad ottenere a pochi giorni dalla entrata in vigore dell'obbligo. E' chiaro, quindi, che **se si è microimpresa e si opera solo nel mercato locale, dal 13 dicembre non ci sarà alcun obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale.**

Ovviamente, per le imprese che forniscono la GDO, l'obbligo della dichiarazione nutrizionale permane.

Da un altro punto di vista, la **dichiarazione nutrizionale** può essere intesa anche come "*vantaggio competitivo*" poichè consente di differenziare il proprio prodotto rispetto ad altri presenti in commercio. Questo garantisce a sua volta maggiore trasparenza e comunicazione con i clienti, oggi sempre più attenti alle informazioni riportate in etichetta.

Nell'intento di accompagnare le imprese associate in questa fase di scelta ed organizzazione, CNA Arezzo ha predisposto un Centro Servizi che, avvalendosi di strumenti software specifici, consente di elaborare le tabelle dei valori nutrizionali da riportare sui prodotti destinati alla vendita, assolvendo così agli obblighi di legge.

Per ulteriori informazioni:

Silvio Galassi - CNA Alimentare Alimentare

E-mail silvio.galassi@cna.arezzo.it

Cell. 338 5735198